



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 21/2013

Napoli 07 Maggio 2013

DECOLLANO LE “SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI” DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2012. IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 6 APRILE SCORSO IL D.M. 8 FEBBRAIO 2013 N. 34 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA. NUMEROSE LE INCOMBENZE A CARICO DEI CONSIGLI PROVINCIALI AD INIZIARE DALLA ISTITUZIONE DELL’ALBO SPECIALE.

Tanto tuonò.....che piovve. Si è, recentemente, consumato l’epilogo di una “problematica” sulla quale il CUP ed, in *primis*, la Presidente Marina Calderone ha tanto lottato.

Ricorderete, colleghe e colleghi, tutta la storia ma, anche la vicinanza del **CPO di Napoli** alla Presidente **Marina Calderone** in quei “caldi” giorni di Agosto 2011, nei quali gli Ordinamenti professionali e, quindi, le professioni regolamentate sembravano sull’orlo del baratro e della scomparsa.

La “novella” delle **STP**, vale a dire le Società tra professionisti ma con la presenza di capitale esterno non appartenente ad un libero professionista, era comparsa durante il varo del **D.L. 138/2011**. I nostri vertici (CUP compreso) riuscirono nell’intento di non farla inserire nel provvedimento all’esame del Parlamento.

E così, il D.L. 138/2011 si “limitò” solamente a sancire i “principi” di riforma delle libere professioni (*id*: praticantato, Formazione

Professionale Permanente, Polizza di RCD obbligatoria, separazione nei collegi territoriali tra funzione amministrativa e funzione disciplinare ecc.) che trovarono, successivamente, regolamentazione nel D.P.R. 137/2012.

Il Governo Berlusconi fece appena in tempo a varare la legge di stabilità 2012 (*id*: Legge 183/2011) e qui, nontetempo, si realizzò, inaudita altera parte, il fattaccio. **Sotto la spinta dei c.d. “poteri forti” (si pensi a Confindustria che, pubblicamente, ne aveva richiesto l’inserimento), fu introdotta la costituzione delle “STP”.**

Grazie, poi, ad una levata di scudi delle libere professioni (ricorderete il Professional Day al Ramada con l’intervento di Maurizio De Tilla), fu lievemente ritoccato. **Si aspettava, dunque, solamente, il D.M. di attuazione che, pur varato a Febbraio 2013, è stato pubblicato in G.U. N. 81 del 6 Aprile 2013.**

Il nostro CNO ha, immediatamente, varato le prime disposizioni riguardanti le incombenze dei CPO in *subiecta materia*.

Va precisato, subito, che le “STP” riguardano, *esclusivamente*, le professioni “regolamentate” donde, a pieno titolo, il loro assoggettamento al controllo degli Ordini.

Ciò, ovviamente, comporta una serie di obblighi mutuati dai rapporti che, normalmente, intercorrono tra professionista individuale e proprio Ordine di appartenenza.

Il CPO, per prima cosa, dovrà deliberare, nella prima seduta utile successiva alla ricezione della Circolare esplicativa del CNO, l’istituzione dell’Albo speciale delle STP, prevedendo l’indicazione della ragione sociale, l’oggetto professionale, unico o prevalente, sede legale e nominativo del legale rappresentante, nominativi dei soci iscritti ed eventuale appartenenza ad altri ordini professionali.

Altra deliberazione riguarderà la fissazione della quota annuale di iscrizione all’albo delle STP, che sarà pari a quella prevista per

l'iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione tra quota di pertinenza del CPO e del CNO.

Ovviamente, per l'iscrizione è necessaria una istanza a cura del legale rappresentante, rivolta al CPO nella cui circoscrizione è sita la sede legale, corredata dall'atto costitutivo e statuto in copia autentica, certificato di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, certificato di iscrizione ai rispettivi ordini dei soci professionisti che non siano iscritti all'Ordine cui si rivolge l'istanza.

Se trattasi di una "società semplice" basta presentare, in luogo dell'atto costitutivo e statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l'amministrazione della società.

Il CPO, ricevuta l'istanza, delibererà, nei successivi 60 gg., l'iscrizione nell'Albo Speciale avendo cura di controllare, prioritariamente, la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. vale a dire:

- a) Il numero dei professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni;***
- b) I soci non devono partecipare ad altre società professionali in qualunque forma ed a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP;***
- c) I soci non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale, non devono aver riportato condanne definitive per una pena, pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non siano stati cancellati per motivi disciplinari da un albo professionale, non risultino applicate, nei loro confronti ed anche in primo grado, misure di prevenzioni reali o personali;***
- d) Il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio con finalità d'investimento, non***

rientrino nei casi di incompatibilità di cui al precedente punto sub c).

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Potrebbe anche verificarsi il caso di una società c.d. multidisciplinare.

Queste saranno iscritte presso il Registro dell'Ordine relativo **all'attività individuata come prevalente nell'atto costitutivo** o nello statuto.

Qualora tale indicazione non dovesse emergere, tali società andranno iscritte in ogni Ordine o Collegio corrispondente alle varie attività esercitate.

L'eventuale diniego all'iscrizione nell'albo speciale deve essere notificato al legale rappresentante indicandone le motivazioni. Chiaramente, il diniego può essere oggetto di gravame secondo le disposizioni vigenti.

Disposizioni particolari sono previste anche per la cancellazione, previo contraddittorio, quando sia venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge, ovvero quando la società non abbia provveduto a regolarizzare l'irregolarità nel termine di tre mesi decorrenti dalla sua insorgenza.

Relativamente all'aspetto disciplinare, le disposizioni sono chiare e razionali. Sia il socio professionista che la STP sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'Ordine al quale sono iscritti.

In particolare, la STP risponde, in concorso con il professionista (anche se iscritto in un Ordine o Collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla società stessa.

Infine, ogni consulente del lavoro, per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, deve comunicare al proprio CPO di appartenenza eventuali partecipazioni in STP iscritte presso altri ordini o collegi.

Non ci resta, dunque, che metterci al lavoro per l'attuazione di questa normativa che, benchè non condivisa, rientra nel nostro ordinamento giuridico.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC